



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 146 del 25 Marzo 2025

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 24 Marzo 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 66 della società A.S.D. MILETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 13.3.2025 (omologazione risultato gara Nuova Pannaconi – Mileto valevole per il Campionato di Terza Categoria Girone F del 9 marzo 2025; squalifica per QUATTRO gare effettive: allenatore Sig. CONTARTESE Giuseppe e calciatore Sig. COLACE Domenico).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le squalifiche in epigrafe nonché l'omologazione della gara Nuova Pannaconi – Mileto del 9 marzo 2025.

Con riferimento a tale ultima lagnanza il Mileto produce un video per dimostrare quanto asserito in merito all'irregolarità della gara che non si sarebbe conclusa in quanto al 49° del secondo tempo un tifoso del Pannaconi avrebbe invaso il campo impedendo che la gara stessa avesse fisiologica conclusione con conseguenziale responsabilità della società ospitante.

In via preliminare va rappresentato che la produzione del contributo filmato è inammissibile e questa Corte d'Appello Territoriale non è abilitata a prenderne visione.

Invero, l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) ed ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema per la gare di Lega Pro e della L.N.D. (comma 6); fattispecie che non ricorrono nel caso che occupa.

Anche il disposto dell'art. 62, comma 1, del C.G.S., che stabilisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare immagini televisive nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, esula dal caso in esame.

Nel merito della lagnanza è da dirsi che l'arbitro nella parte descrittiva del rapporto riporta il tentativo di invasione ed il calcio sferratogli dal tifoso come avvenuti "in occasione" della seconda rete del Mileto, specificando quindi che "successivamente" faceva rientro negli spogliatoi. Nessun nesso eziologico può leggersi nelle parole del Direttore di gara che non fa risalire al gesto del tifoso il suo rientro negli spogliatoi né una fine anticipata della gara. Ed in effetti lo stesso arbitro ha rappresentato in altra parte del rapporto che la gara si è disputata regolarmente, precisando, nelle note, "niente da segnalare".

Con riferimento alle sanzioni irrogate ai tesserati del Mileto, la reclamante nega che gli stessi abbiano posto in essere azioni contrarie alle norme di giustizia sportiva. Attribuisce quindi alle interpretazioni soggettive dell'arbitro, che non possono legittimare i provvedimenti impugnati, la genesi delle squalifiche; ed argomenta tale tesi, con umorismo inopportuno, chiedendosi se una eventuale qualificazione arbitrale di un calcio di rinvio del portiere come comportamento minaccioso possa generare anch'essa delle sanzioni.

La tesi non merita pregio in quanto nulla confuta in relazione a quanto narrato in maniera esaustiva, puntuale e scevra da vizi logici dall'arbitro nel suo rapporto, che come è noto fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.); anche le sanzioni irrogate sono assolutamente congrue e adeguate alla gravità dei fatti addebitati.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.67 della società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 136 del 13.3.2025 (squalifica calciatore Sig. CAMARA PA MODOU per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Camara Pa Modou la squalifica per quattro gare effettive per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro a fine gara.

Sostiene che il calciatore in questione non può aver proferito le offese attribuitegli perchè non conosce la lingua italiana.

La tesi appare inidonea a confutare quanto riportato in maniera esaustiva dall'arbitro nel suo rapporto che fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Con riferimento alla sanzione irrogata va però affermato che la stessa deve essere rimodulata per ricondurla ad equità.

Il reclamo va parzialmente accolto e la squalifica a Cama Pa Modou ridotta a gare due effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a CAMARA Pa Modou a DUE gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n°68 della società SPEZZANO ALBANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 136 del 13.3.2025 (squalifica calciatore Sig. BASILE Vincenzo Giovanni per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Basile Giovanni la squalifica per quattro gare effettive "per aver minacciato di morte l'arbitro con tentativo di aggressione non riuscito".

In reclamo si sostiene che non vi è stata alcuna intenzione da parte del Basile di aggredire l'arbitro e che la reazione, di certo irraguardosa, è stata dettata dalla concitazione del momento per la forte apprensione del calciatore Basile per la salute del fratello minore rimasto ferito in seguito ad uno scontro di gioco.

La tesi non merita pregio in quanto nulla confuta in relazione a quanto affermato in maniera esaustiva dall'arbitro nel suo rapporto che ai sensi dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Con riferimento poi alla sanzione irrogata va affermato che la stessa è assolutamente congrua alla gravità dei fatti addebitati anche qualora si volesse tener conto dello stato di alterazione in cui si è venuto a trovare il Basile.

Il reclamo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi